Avvocatura Generale dello Stato

URBANI NERI ALESSIA Firmato digitalmente da URBANI NERI ALESSIA Data: 2024.06.11 12:02:39 +02'00'

AL 22574/23 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Ecc.mo Consiglio di Stato

RG 4600/2024

Adempimento di integrazione del contraddittorio

per

il Ministero delle Imprese del Made in Italy (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (*cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)*, presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante

contro

Media Comunication srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. G. Ruta, dell'Avv. M. Zezza. E dell'Avv. S. Romano

resistente

e nei confronti di

Dallin Production srl , in persona del legale rappresentante p.t., PEC: dallin@pec.radio.fvg.it;

Multi Radio srl , in persona del legale rappresentante p.t., pec multiradio@pec.it;

controinteressati non costituiti

per la riforma previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio n. 9511-24 dep. Il 14.5.24, e notificata il 30.5.24 di impugnazione del provvedimento

amministrativo del 31-03-2023 avente ad oggetto l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale "Radio Elle" nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021, in relazione all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari ed all'area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, in quanto le dichiarazioni richieste dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 146/2017 anziché essere rese da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro.

***

Nell'ambito del giudizio n. 4600/24, di impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio n. 9511/2024 proposto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nei confronti della società Media Comunication srl, nonché nei confronti delle controinteressate Dallin Production srl e Multi radio srl **il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 876/2024 DEL 7.6.2024, comunicato in data 10.6.24** ha autorizzato l'intestata amministrazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria per pubblici proclami, disponendo *"di autorizzare la notifica con indicazione in forma sintetica dei motivi di impugnazione, oltre che della sentenza appellata, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, dandone*

prova, mediante deposito in segreteria, nei successivi quattro giorni"

Tanto premesso in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 876/2024 l'intestato Ministero, in persona del legale rappresentante p.t., procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Mise del ricorso in appello, della sentenza di primo grado n. 9511/2023 del TAR Lazio , nonché del seguente sunto dell'atto di impugnazione:

La sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione prodotta in sede di domanda dall'emittente e riferita ai ricavi per la vendita di spese pubblicitarie e ai costi sostenuti per le tecnologie, sottoscritta dal consulente del lavoro in luogo del dottore commercialista – come invece richiesto dalla normativa di settore – costituisse una mera irregolarità formale, sanata dalla successiva produzione, in sede istruttoria, della medesima dichiarazione, di uguale contenuto, ma questa volta firmata dal commercialista. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione di alcun punteggio alla ricorrente, dovendosi applicare il cd " soccorso istruttorio", stante l'evidente errore formale nella documentazione prodotta, che era esistente seppure formalmente irregolare, avendo l'impresa sanato tale irregolarità producendo la dichiarazione in esame, debitamente sottoscritta dal commercialista.

L'erroneità è stata rilevato sotto il profilo della violazione dell'art. 6 DPR 146/17 e dell'art. 4 DM 20.10.17 , che in modo espresso ed inequivocabile prescrivono che l'attestazione sui ricavi per la vendita degli spazi pubblicitari, nonché i costi per le

tecnologie vengano *“ resi da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili “* . Non possono ammettersi equipollenti, atteso che solo tale figura professionale può attestare dati che rientrano nella sua cognizione, avendo accesso ai registri contabili della società e solo tale professionista può dichiarare che si tratta di spese sopportate dall’azienda per l’esercizio dell’attività d’impresa, sancendone, quini, la inerenza e funzionalità al perseguimento degli obiettivi aziendali e non per finalità personali.

In tal senso non trova spazio l’istituto del “ soccorso istruttorio” non trattandosi di mera irregolarità ,bensì di difetto di un presupposto costitutivo per l’attribuzione del punteggio. Quand’anche si ritenesse possibile l’accesso al “soccorso istruttorio” non appare ammissibile alcuna tardiva produzione documentale, alterandosi altrimenti la procedura concorsuale, essendo evidente la disparità di trattamento con gli altri operatori che tempestivamente hanno prodotto la corretta documentazione richiesta dalla normativa di settore, ma soprattutto rendendosi ammissibile una “ingiustificata” riapertura dei termini.

***

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 876/2024 del 7.6.24, comunicata in data 10.6.24 nell’ambito del giudizio RG.n. 4600/2024, al fine di conseguire la conoscenza legale del sunto del ricorso in appello e della sentenza di primo grado da parte dei controinteressati.

Roma, 11 giugno 2024

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato